

(N. 416)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina mercantile

(SARAGAT)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949

Proroga delle disposizioni del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la data del 31 dicembre 1948 è venuta a cessare l'efficacia del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, in virtù del quale era consentita per un periodo di tre anni l'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata, a chiunque, nel triennio ivi previsto, avesse messo in esercizio scafi di qualsiasi tonnello, con o senza apparato di propulsione meccanica, per la pesca e per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, delle spugne e dei coralli.

Il predetto decreto sanciva, altresì, la non estensibilità di tale agevolazione alle cambiali ed atti giudiziari connessi alle transazioni concernenti natanti di nuova costruzione per gli scopi anzidetti.

Le esigenze di ordine politico-economico che mossero alla emanazione del provvedimento in parola permangono tuttora ed anzi assumono maggiore rilievo in quanto il notevole incremento dei costi di esercizio sta determinando un graduale e progressivo abbandono di tale attività e la conseguente riduzione

numerica della flottiglia da pesca, nonché una progressiva flessione nella curva delle commesse ai cantieri navali nazionali, talchè il problema va seguito e quanto possibile risolto anche dal punto di vista sociale.

Considerata, per quanto precede, l'opportu-

nità di prorogare per un ulteriore biennio la efficacia del provvedimento di cui si è fatto cenno, si è predisposto l'unito disegno di legge, d'intesa coi Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste: che si sottopone alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata, prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, è prolungata a tutto il 31 dicembre 1950.

L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali e agli atti giudiziari.

Art. 2.

L'armatore di scafi che cessino di funzionare per gli scopi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, prima della scadenza di un triennio dalla data della loro messa in esercizio è tenuto a corrispondere allo Stato l'importo delle tasse di cui abbia goduto l'esenzione.